

PROBLEMI LINGUISTICI E RAPPORTI
DI DIRITTO PRIVATO:
PROSPETTIVE DI SOLUZIONE NELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO

per Daniela MEMMO

Ricercatrice di Istituzioni di diritto privato nella Università degli Studi di Bologna

1. USO DELLE LINGUE E ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

La lingua acquista particolare rilevanza per l'ordinamento allorché il compimento di un determinato atto giuridico metta in contatto soggetti che si esprimono in lingue diverse. Il problema che si pone in questi casi è quello della comunicazione tra tali soggetti. Posto che l'atto produttivo di effetti giuridici può avere diversa natura (potendo trattarsi di attività di diritto pubblico — legge, sentenza, atto amministrativo — o di diritto privato — contratto o altra attività privata) e posta altresì la distinzione tra autore dell'atto e suo destinatario, il conflitto derivante dalla diversità linguistica si sostanzia nella contrapposizione tra l'aspettativa del soggetto agente (giudice, pubblica amministrazione, soggetto privato) ad essere compreso del punto di vista linguistico e l'aspettativa del destinatario alla comunicazione dell'atto in una lingua a lui comprensibile.¹

In determinate ipotesi il legislatore interviene direttamente a risolvere il conflitto, attraverso un'equa ripartizione del rischio della incomprendione linguistica. Ciò avviene, nell'ordinamento giuridico italiano, allorché le difficoltà di comunicazione linguistica siano relative ai rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati, quando cioè l'attività giuridicamente rilevante possa essere qualificata come attività di diritto pubblico. In questo caso,

1. Il problema degli spetti giuridici del «fenomeno linguistico», oggetto di vivace dibattito all'interno di altre esperienze giuridiche, è piuttosto trascurato dalla dottrina italiana. Si evidenziano tuttavia lodevoli eccezioni: v. infatti PIZZORUSSO, voce «Uso delle lingue», in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1965, p. 934 ss.; Id., «Problemi giuridici dell'uso delle lingue in Italia (con particolare riferimento alla situazione delle minoranze linguistiche non riconosciute)», in *Le regioni*, 1977, p. 1031 ss.; cfr. anche CARROZZA, voce «Lingue (uso delle)», in *Noviss. dig. it.*, Appendice IV, Torino, 1983.

infatti, il legislatore assume come proprio compito la ricerca di una soluzione al problema linguistico, in ciò peraltro ispirandosi a scelte ed obiettivi di politica del diritto storicamente variabili.

Nell'ordinamento attuale, il rispetto dei principi pluralistici e di tutela delle minoranze conduce ad affermare, suppure in via eccezionale, la legittimità dell'uso di una lingua diversa dall'italiano. È questo il caso dei soggetti appartenenti ad una minoranza linguistica di nazionalità italiana: la circostanza che l'attività giuridica di diritto pubblico intercorra in questa ipotesi tra persone ugualmente dotate dello *status* di cittadinanza impone infatti un intervento del legislatore che prenda in considerazione anche l'interesse del cittadino che non si esprime in lingua italiana.²

L'ordinamento non tutela invece la posizione degli stranieri, i quali, posti in contatto con la lingua italiana attraverso il canale di un'attività giuridicamente rilevante del settore pubblico, sopportano il rischio di non comprenderne il significato. In mancanza di una base normativa generale ed espressa, siffatta soluzione si fa discendere implicitamente dal complesso delle regole che disciplinano i diversi settori dell'attività pubblica. Più in generale si sostiene in dottrina l'esistenza di una regola costituzionale implicita di riconoscimento dell'italiano come unica «lingua ufficiale», da usarsi obbligatoriamente nello svolgimento dei pubblici uffici.³

2. LA LIBERTÀ DI LINGUA NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO

Problemi linguistici e difficoltà di comunicazione possono emergere anche nello svolgimento di attività giuridiche di natura privata, nel momento in cui i protagonisti delle operazioni economiche di scambio esercitano il proprio potere di autonomia privata attraverso la conclusione di contratti e la realizzazione delle attività a questa funzionalmente connesse.

Infatti, l'accrescersi delle relazioni commerciali internazionali e l'ampliarsi dei mercati a prospettive ben più vaste dei limitati confini nazio-

2. Il diritto all'uso della lingua materna nello svolgimento dell'attività amministrativa e processuale è riconosciuto dall'ordinamento italiano, limitatamente ai rispettivi ambiti territoriali, alla minoranza francese della Valle d'Aosta ed al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano, nelle norme degli statuti regionali della Valle d'Aosta (art. 38, 1. cost. n. 5 del 1978) e del Trentino Alto Adige (art. 94, 99, 100 d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103). V. in proposito PIZZORUSSO, «La tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento giuridico italiano», in *Città e regione*, 1980, p. 34 ss.

3. Cfr. PALADIN, «Sulla legittimità costituzionale delle norme processuali in tema di uso esclusivo della lingua italiana», in *Giur. cost.*, 1965, p. 1064ss.

nali, da un lato, e l'aumento costante del flusso degli spostamenti anche solo transitori dei cittadini all'interno dei vari Stati, dall'altro, rendono sempre più frequenti i contatti tra soggetti che parlano lingue diverse ed approfondiscono così la rilevanza giuridica dei problemi linguistici in sede di svolgimento delle attività private in genere e di contrattazione in particolare. Lingua e contratto non appaiono più dunque termini disomogenei, ma anzi giustificano un'analisi articolata delle reciproche interferenze, tenendo presente che la necessità di un incontro delle volontà, e cioè di un contratto, può talora configgersi con la difficoltà o impossibilità di fare affidamento sullo strumento essenziale di comunicazione tra le volontà destinate ad incontrarsi, e cioè la lingua.

Anche rispetto ai rapporti tra soggetti privati si pone la necessità di una indagine preliminare, volta a chiarire la posizione assunta dall'ordinamento giuridico italiano ed a rintracciare una eventuale soluzione legislativa generale al problema dell'uso delle lingue. Per quanto riguarda le attività giuridiche private non si riscontra alcuna soluzione autoritativa, che imponga l'uso della lingua italiana al pari di quanto prescritto per le attività giuridiche di rilevanza pubblica. Esse dunque restano anche sotto l'aspetto linguistico nella libera disponibilità dei soggetti interessati. L'ordinamento italiano, infatti, riconosce tradizionalmente ai privati una generale «libertà di lingua», quale libertà di scegliere ed usare per il compimento di atti giuridici di natura privata qualsiasi lingua, anche diversa dalla lingua italiana, e di determinare così autonomamente lo strumento di espressione della volontà negoziale.⁴

Il fondamento logico-giuridico di tale libertà sta non soltanto nel principio dell'autonomia privata e, più in particolare, dell'autonomia contrattuale, intesa qui come libertà di determinare l'espressione linguistica degli atti e delle dichiarazioni. Esso riposa soprattutto nel riconoscimento costituzionale del principio di uguaglianza senza distinzione di lingua e della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, la dignità di ogni lingua, ed il diritto di scegliere liberamente gli strumenti (tra cui quello linguistico) per la manifestazione del proprio pensiero, che discendono dagli artt. 3 e 21 della Costituzione, escludono la legittimità di una eventuale regolamentazione autoritativa dell'uso delle lingue nelle attività private, finalizzata per esempio a rendere obbligatorio il ricorso alla lingua nazionale.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha splicitamente ribadito il principio secondo cui «l'uso della lingua italiana non è necessario per l'efficacia degli atti negoziali des-

4. Sulla libertà di lingua dei privati v. MARCHIANO, «Uso delle lingue nei procedimenti giudiziari e principi costituzionali», in *Giur. it.* 1982, I, 2, c. 1387 ss; PRZORUSSO, «Libertà di lingua e diritto all'uso della lingua materna nel sistema costituzionale italiano», in *Rass. dir. pubbl.*, 1963, p. 300 ss.

tinati ed operare nel territorio della Repubblica italiana».⁵ Secondo la Suprema Corte, infatti, a differenza degli atti del processo, per i quali è prescritto l'uso della lingua italiana dall'art. 122 c.p.c., gli atti negoziali in genere, «in quanto manifestazione di volontà nei confronti di altri soggetti, devono essere espressi in maniera comprensibile per i destinatari. L'uso della lingua italiana non è quindi elemento necessario ai fini dell'efficacia di tali atti, che possono svolgere la loro funzione anche se compiuti diversamente, purché riescano a rendere nota l'intenzione dell'autore».

Il principio generale della libertà di lingua deve essere dunque costantemente tenuto presente nella soluzione dei problemi della comunicazione linguistica, così come non bisogna mai perdere di vista che tale libertà è riconosciuta ai privati indipendentemente dal fatto che essi siano cittadini italiani, cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari o stranieri.

Per quanto riguarda in particolare gli stranieri, la libertà di lingua nello svolgimento di attività giuridiche private va ad essi estesa proprio in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero, la quale, insieme alle altre libertà civili previste dalla Costituzione, si intende riconosciuta anche agli stranieri all'interno del nostro ordinamento. Il generale riconoscimento dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali a «tutti» deriva non soltanto direttamente dal tenore letterale di alcune norme costituzionali (art. 21 Cost.: «*Tutti* hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero [...]»), ma trova una base testuale nell'art. 10 Cost., il quale, nel regolare la condizione giuridica dello straniero, rinvia alle norme ed ai trattati internazionali e con essi ai parametri di tutela minima adottati nella comunità internazionale.

Né tale riconoscimento unanime agli stranieri delle libertà fondamentali e delle connesse libertà per così dire strumentali, può ritenersi limitato dalla «condizione di reciprocità» stabilita dall'art. 16 disp. prel. cod. civ., in forza del quale «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità», in quanto essa certamente non opera per quei diritti e quelle libertà fondamentali riconosciute a tutti i soggetti in quanto «persone». Senza considerare poi che, secondo un orientamento dottrinale da condividere ma che non può essere oggetto di disamina in questa sede, la condizione di reciprocità sarebbe ormai priva di vigore in quanto incompatibile con l'art. 10 Cost. e più in generale estranea ai principi della Costituzione, improntata alla più ampia apertura verso tutti i membri della comunità internazionale.⁶

5. Cass., 1 marzo 1987, n. 2658, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1988, p. 776.

6. Sul punto, e più in generale sulla condizione giuridica dello straniero in Italia, v. tra gli altri CASSESE, «Principi fondamentali (sub art. 10 Cost.)», in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 508 ss.

3. I PROBLEMI LINGUISTICI NEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO: IL CASO DELLA DICHIARAZIONE DI LICENZIAMENTO

Nello svolgimento dell'attività contrattuale, la forma linguistica delle dichiarazioni di volontà delle parti può assumere autonoma rilevanza ed introdurre nuovi argomenti di riflessione nella problematica più generale relativa all'accordo dei contraenti. L'eventuale incomprensione della espressione linguistica della dichiarazione contrattuale, infatti, determina il sorgere di problemi ulteriori rispetto a quelli consueti nel traffico giuridico tra soggetti che si esprimono nella stessa lingua e può provocare di conseguenza anche l'intervento giudiziale. La soluzione di tali problemi, come si avrà modo di vedere, è assai complessa, ma deve in ogni caso assumere come punto di riferimento costante il già citato principio generale della libertà di lingua dei privati e contemperare perciò, da una parte, l'interesse del dichiarante a manifestare la volontà nella propria lingua e, dall'altra, l'interesse del destinatario della dichiarazione alla comunicazione di essa in una forma linguistica che egli sia in grado di comprendere.

L'analisi dei problemi giusprivatistici di questa natura si arricchisce di spunti e di riflessioni attraverso la considerazione ravvicinata di alcune fattispecie sottoposte all'attenzione della giurisprudenza tedesca, che per prima si è interessata degli aspetti linguistici dell'attività giuridica privata e che ha adottato soluzioni di particolare interesse anche per gli osservatori di aree giuridiche diverse.⁷

Alcuni dei casi portati in giudizio si collegano con la vicenda estintiva del rapporto di lavoro subordinato e riguardano due dichiarazioni che in tale fase rivestono importanza centrale: la dichiarazione di licenziamento, da una parte, e la cosiddetta quietanza a saldo, dall'altra. Per quanto riguarda la prima, il prestatore di lavoro, destinatario della dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui il datore di lavoro pone fine al rapporto, fa valere l'ignoranza della lingua in cui è espressa la dichiarazione medesima per escluderne l'efficacia, soprattutto ai fini della decorrenza del termine per opporsi giudizialmente al licenziamento, che è appunto collegato all'arrivo della dichiarazione al destinatario.⁸

7. Per gli approfondimenti più interessanti ed originali sul tema si rinvia, nella dottrina tedesca, a JAYME, «Sprachrisiko und internationales Privatrecht beim Bankverkehr mit ausländischen Kunden», in *Festschrift für J. Bärmann*, München, 1975, p. 509 ss.; REINHART, «Zum Sprachenproblem im grenzüberschreitenden Handelsverkehr», in *IPRax*, 1982, p. 12 ss.; SCHLECHTREIEM, «Das "Sprachrisiko" ein neues Problem?», in *Privatautonomie, Eigentum und Verantwortung*, Berlin, 1980, p. 129 ss.

8. Per le singole controversie vfr. LAG Baden-Württemberg, 28 novembre 1963, in *BB*, 1964, p. 86; LAG Berlin, 16 agosto 1977, in *BB*, 1977, p. 2240; LAG Hamm, 4 gennaio 1979, in *NJW*, 1979, p. 2488. Per la dottrina tedesca sul tema v. HOHN, «Wirkungssamwerden von Willenserklärung unter Abwesenden im Arbeitsleben», in *BB*, 1963,

Secondo un primo orientamento dei giudici tedeschi, il ritardo nella impugnazione del licenziamento non poteva ritenersi giustificato per il fatto che il lavoratore straniero non fosse in grado di capire la lingua tedesca: questi sarebbe infatti obbligato a prendere conoscenza al più presto possibile del contenuto della dichiarazione del datore di lavoro. Successivamente, grazie anche alle pressioni della dottrina, che sottolineava la necessità di prendere in considerazione il contesto generale dei rapporti di lavoro subordinato, in cui le false rappresentazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni potevano ritenersi quasi la regola per i lavoratori stranieri, l'orientamento giurisprudenziale mutò, per giungere alla diversa conclusione che il lavoratore straniero non può essere costretto a subire gli effetti di una dichiarazione che egli non comprende affatto. La giurisprudenza più recente afferma infatti che la ricezione della dichiarazione di licenziamento non può dirsi avvenuta al momento del suo arrivo al destinatario, ma soltanto dopo un certo lasso di tempo, ritenuto necessario e sufficiente per procurarsi una traduzione.⁹

Nell'ordinamento giuridico italiano, la dichiarazione di licenziamento ha una sistemazione teorico-dogmatica che corrisponde a quella tedesca e che consente pertanto una proiezione delle considerazioni appena svolte. A tale dichiarazione si attribuisce senza contrasti la natura di una dichiarazione negoziale recettizia, che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del lavoratore ed è sottoposta alla disciplina prevista in generale per le dichiarazioni recettizie dagli artt. 1334 e 1335 c.c.

Per i licenziamenti individuali è poi necessario inserire la dichiarazione in un quadro normativo speciale, costituito dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), ed in particolare dall'art. 2, il quale stabilisce che «l'imprenditore deve comunicare *per iscritto* il licenziamento al datore di lavoro».¹⁰ L'importanza della dichiarazione scritta di licenziamento è evidenziata dal successivo art. 6, a norma del quale il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento decorre proprio «dalla ricezione della sua comunicazione», ed è poi confermata dal comma 3° dell'art. 2, che sanziona con la inefficacia la dichiarazione priva dei prescritti requisiti formali.

In questo quadro normativo i problemi linguistici collegati con la dichiarazione di licenziamento dovrebbero trovare una soluzione corrispondente a quella a cui sono pervenute da ultimo la dottrina e la giurisprudenza tedesche. Molteplici elementi conducono infatti a ravvisare la *ratio*

p. 273 ss.; WENZEL, «Der Kündigungsschutz des Arbeitnehmers», in MDR, 1978, p. 103 ss.

9. Sulle nuove tendenze interpretative della giurisprudenza cfr. le osservazioni di JAYME, *Das Sprachrisiko im deutschen und internationalen Privatrecht*, cit., p. 367 ss.

10. Per un commento analitico della norma richiamata nel testo v. FUSARO, in *La legislazione civile annotata* diretta da PERLINGIERI, IX, Napoli, 1985, p. 253 ss.

della disciplina appena ricostruita nella esigenza di porre il lavoratore subordinato, nella delicata fase della cessazione del rapporto di lavoro, in condizione di prendere piena conoscenza dell'esatto tenore della manifestazione di volontà del datore di lavoro ed in grado di opporsi validamente ad un recesso che egli reputi ingiustificato. In questa logica sembrano collocarsi sia la prescrizione della forma scritta *ad substantiam* ex art. 2 1.604/66, che non era invece prevista dalla disciplina generale del recesso dal contratto di lavoro contenuta negli artt. 2118-2119 c.c., sia l'espresso riferimento dell'art. 5 1.604/66 alla «ricezione» della comunicazione del licenziamento da parte del lavoratore per la decorrenza del termine di impugnazione. Se l'interesse preso in considerazione è dunque quello del lavoratore subordinato ad una effettiva presa di conoscenza della dichiarazione, mi sembra possibile sostenere nel nostro ordinamento un tentativo interpretativo che, al pari di quanto è avvenuto nella esperienza tedesca, attribuisca alla nozione di «ricezione» della dichiarazione di licenziamento un contenuto comprensivo della presa di conoscenza linguistica e che tenga conto altresì della forma legale e ricomprenda in essa anche una «comunicazione linguistica adeguata».

4. SEGUE: LA COSIDDETTA QUIETANZA A SALDO

Mentre nell'ipotesi appena considerata della dichiarazione di licenziamento l'eccezione di inefficacia veniva sollevata dal destinatario della dichiarazione medesima, nel diverso caso della cosiddetta quietanza a saldo (*Ausgleichsquittung*) il problema linguistico è stato sottoposto all'attenzione dei giudici tedeschi dallo stesso dichiarante.¹¹

La quietanza a saldo consiste in una dichiarazione, sottoscritta del prestatore di lavoro ma solitamente predisposta dal datore di lavoro, con la quale il lavoratore conferma il ricevimento dei documenti di lavoro e del salario residuo e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa eventualmente derivante dal contratto di lavoro. E' evidente che nel caso del lavoratore straniero l'esatta portata di tale dichiarazione può essere in concreto fraintesa dal suo autore, in quanto questi, pur avendo sottoscritto il testo predisposto, può non comprenderne affatto il significato oppure ritenere trattarsi di una semplice ricevuta, priva di qualsiasi efficacia negoziale, rilasciata a semplice conferma del ricevimento dei documenti di lavoro.

In questo caso non può più costituire punto di riferimento per la soluzione della controversia la disciplina della dichiarazione recettizia, che pur si è visto consentire una più equa distribuzione dello *Sprachrisiko*

11. Per la giurisprudenza tedesca sull'*Ausgleichsquittung*, v. ArbG Gelsenkirchen, 4 gennaio 1967, in BB, 1967, p. 999; ArbG Stuttgart, 30 aprile 1964, in BB, 1965, p. 788; LandesArbG Berlin, 7 dicembre 1972, in BB, 1973, p. 1030.

attraverso una interpretazione estensiva della nozione di «ricezione». Quando è lo stesso dichiarante a far valere le difficoltà di comunicazione linguistica, una soluzione potrebbe forse ravvisarsi nella disciplina dei vizi della volontà, allorché si ritenga caduto in errore il soggetto che, a causa della lingua, ha frainteso il significato della dichiarazione, o ancora più radicalmente nella disciplina della mancanza assoluta di volontà, qualora invece si ritenga che «le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore straniero che ignora la lingua in cui vengono espresse non sono per questi vincolanti, in quanto non può ritenersi esistente in capo al lavoratore la necessaria volontà di disporre».¹² In ogni caso, sia che si ritenga la dichiarazione annullabile, sia che la si ritenga nulla e del tutto inefficace, si privilegia una soluzione del conflitto idonea ad impedire che lo *Sprachrisiko* venga accollato al lavoratore straniero che non comprende l'espressione linguistica della dichiarazione.

Il dibattito sui problemi linguistici connessi alla *Ausgleichsquittung* nell'esperienza giuridica tedesca introduce nuovi elementi di riflessione nella vivace discussione sulla natura giuridica della quietanza a saldo, che richiama da lungo tempo l'attenzione anche della giurisprudenza italiana.¹³

Alla generica dichiarazione con la quale il prestatore di lavoro dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro si attribuisce generalmente la natura di una semplice dichiarazione di scienza, che manifesta il convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e che si risolve pertanto in un giudizio soggettivo privo di qualsiasi efficacia negoziale.

L'interpretazione prevalente esclude dunque che nella quietanza a saldo possa rintracciarsi una volontà abdicativa e nega che essa possa essere ricondotta allo schema negoziale della rinuncia o della transazione. Ne derivano conseguenze rilevanti sul piano della disciplina: la dichiarazione del lavoratore, «se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti».¹⁴ Mi sentirei di aggiungere che la medesima dichiarazione, se successivamente riscontrata difforme dal significato originariamente attribuitole per effetto di incomprendimento della espressione linguistica, e dunque erronea o addirittura non voluta, non

12. E' questa l'opinione espressa da LAG Ba-Württbg, Kamm. Stuttgart, 30 dicembre 1970, *cit.*, p. 245.

13. In tema di quietanza a saldo viene pubblicato annualmente un gran numero di decisioni: tra le altre cfr. Cass., 6 maggio 1986, n. 3046, in *Foro it.*, *Rep.* 1986, voce «Lavoro (rapporto)», n. 2663; Cass. 4 marzo 1986, n. 1367, *ivi*, n. 2664. Per un commento alla giurisprudenza v. PROSPERETTI, «Considerazioni sulla funzione regolatoria della quietanza a saldo», in *Mass. giur. lav.*, 1976, p. 376.

14. Così Cass., 21 aprile 1986, n. 2046.

preclude al dichiarante di agire per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti.

La natura di dichiarazione non negoziale meramente rappresentativa, affermata in via di principio dalla giurisprudenza ed accolta senza contrasti in dottrina, non esclude tuttavia che la quietanza a saldo possa in certi casi considerarsi una vera e propria rinuncia o transazione. Al riconoscimento di tale efficacia negoziale contribuisce la presenza di «specifici elementi rivelatori della volontà del lavoratore di rinunciare o transigere»,¹⁵ ai quali si perviene in via di interpretazione della dichiarazione oppure per mezzo di circostanze desumibili *aliunde*. Particolarmente significativa è la condizione, ritenuta dai giudici necessaria e inderogabile per la identificazione di una rinuncia o di una transazione, della esistenza di una «chiara e precisa consapevolezza» da parte del lavoratore «degli specifici diritti, determinati ed obiettivamente determinabili, ai quali egli abbia coscientemente inteso rinunciare o sui quali abbia inteso transigere».¹⁶

Dal punto di vista della comunicazione linguistica, un elemento utile nella ricerca della «consapevolezza» del lavoratore che rinuncia o transige può ritenersi senza dubbio la formulazione della dichiarazione nella lingua che gli è propria, o eventualmente nella predisposizione di una traduzione del testo originale. Se infatti il riconoscimento della natura negoziale della quietanza a saldo si fa dipendere, nella interpretazione giurisprudenziale, dall'accertamento in concreto di una volontà consapevole del dichiarante, ne discende senza eccessive forzature anche una esigenza di certezza in ordine alla comprensione linguistica della dichiarazione, che della volontà costituisce espressione. Nel dubbio su tale circostanza, la quietanza a saldo va ritenuta perciò mera dichiarazione di scienza, priva come tale di ogni efficacia negoziale ed in particolare dispositiva di diritti.

5. SEGUE: I DIRITTI LINGUISTICI DEI LAVORATORI COMUNITARI

Sempre con riferimento al settore dei rapporti di lavoro subordinato, un segnale di progressiva sensibilizzazione per la tematica della lingua e di consolidamento dei diritti linguistici dei lavoratori stranieri ci giunge dall'ordinamento comunitario. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza dell'11 luglio 1985,¹⁷ ha riconosciuto al lavoratore subordinato,

15. Cass., 25 gennaio 1986, n. 510, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce «Lavoro (rapporto)», n. 2666.

16. Così Cass., 29 marzo 1980, n. 2089, in *Mass.* 1980.

17. La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1987, IV, c. 8 ss., con nota di DE WITTE, «Il caso Mutsch: libera circolazione dei lavoratori e uso delle lingue», e in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2062 ss., con nota di MORI, «Sulla facoltà di usare la lingua madre in un procedimento giudiziario nello Stato membro di soggiorno».

cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro, il «diritto di chiedere che il procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa, qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo diritto».

Particolarmente significativa è l'impostazione seguita dalla Corte per giungere al riconoscimento del diritto all'uso della lingua madre nel processo penale da parte dei «lavoratori comunitari»: considerato infatti che si tratta di lavoratori subordinati, essa ha ritenuto che la questione dovesse essere esaminata alla luce degli artt. 48 e 49 Trattato CEE, i quali fissano il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, nonché alla luce «delle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione, segnatamente del Regolamento del Consiglio n. 1.612/68». L'art. 7, n. 2, di questo regolamento, nel perseguire il predetto principio della libera circolazione, dispone che il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere nello Stato membro ospitante «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali». In coerenza con una linea di interpretazione evolutiva della locuzione «vantaggio sociale» già in precedenza manifestata, la Corte ricomprende in essa anche la «facoltà di usare la propria lingua in un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza», in quanto ritiene che tale facoltà «contribuisca in notevole misura all'integrazione del lavoratore migrante e della sua famiglia nella società del paese ospitante e quindi al raggiungimento dello scopo della libera circolazione dei lavoratori».

Arricchito di queste valenze più generali, di garanzia e tutela della libertà e dignità dei lavoratori stranieri, e considerato nella prospettiva di progressiva eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori comunitari, il riconoscimento da parte della Corte di Giustizia del diritto all'uso della propria lingua nel processo non soltanto è destinato ad essere esteso in via analogica «ad altri contesti nei quali l'uso delle lingue è disciplinato ufficialmente», ma introduce un principio interpretativo in materia di uso delle lingue senza dubbio suscettibile di richiamo per la soluzione dei problemi di comunicazione linguistica dei lavoratori comunitari anche nei rapporti di diritto privato all'interno dei diversi Stati membri.

6. I PROBLEMI LINGUISTICI NEI CONTRATTI STANDARD

L'intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha esteso negli ultimi anni l'ambito di rilevanza dei problemi giuridici connessi con l'uso delle lingue, tanto che essi interessano attualmente, in misura prevalente rispetto al settore dei rapporti di lavoro subordinato da cui furono dapprima originati, l'attività privata di natura commerciale, con particolare rife-

rimento ai contratti internazionali. Sempre più spesso, infatti, sono sottoposte all'attenzione della giurisprudenza controversie nelle quali uno dei contraenti pone in discussione il vincolo contrattuale, sostenendo che, a causa della inadeguata conoscenza della lingua, il contratto non si è affatto concluso oppure ha un contenuto diverso da quello affermato da controparte.

Frequentemente i problemi linguistici vengono sollevati con riferimento a contratti il cui contenuto risulta da un testo unilateralmente predisposto. Così un cittadino iraniano sostenne di fronte ai giudici tedeschi l'inefficacia delle condizioni generali redatte in lingua tedesca ed inserite in un contratto di apertura di credito stipulato con una banca tedesca, sulla base della affermazione che «le condizioni non sono entrate a far parte del contratto, poichè nè il contraente nè il suo rappresentante, conoscevano sufficientemente la lingua tedesca».¹⁸ In questa fattispecie la lingua delle clausole predisposte era quella di uno dei contraenti, in particolare del contraente predisponente, ma nella prassi è anche possibile il rinvio a condizioni generali di contratto redatte in una lingua terza, e si pensi in quest'ultimo caso all'uso sempre più frequente dell'inglese anche nei contratti stipulati tra contraenti che hanno una lingua comune diversa.

A questo riguardo è da condividere l'opinione degli osservatori più attenti, i quali sottolineano che, qualora sia in discussione l'espressione linguistica di testi contrattuali standardizzati, la problematica dello *Sprachrisiko* confluisce nel più complesso *Sonderproblem* della efficacia delle condizioni generali di contratto o dei formulari predisposti.¹⁹ Com'è noto, infatti, la predisposizione unilaterale di clausole, che caratterizza la prassi dei contratti standard, ha da lungo tempo acceso un vivace dibattito sui metodi e sistemi idonei ad evitare i probabili abusi a danno del contraente aderente ed ha determinato in diversi ordinamenti l'intervento del legislatore. Nell'esperienza giuridica tedesca, ad esempio, la legge del 1976 (*Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen*) ha introdotto criteri di controllo e poteri di intervento a tutela del contraente aderente assai incisivi e penetranti, tanto da consentire soluzioni che, secondo l'opinione degli interpreti più sensibili al problema linguistico, «si fanno carico anche dell'esigenza di protezione della controparte contrattuale ignara della lingua».²⁰

18. Così OLG Bremen, 22 giugno 1973, in WM, 1973, p. 1228.

19. Si esprime in tal senso, tra gli altri, SCHLECHTRIEM, *Das "Sprachrisiko" - ein neues Problem?*, cit., p. 139 ss.

20. L'osservazione è di JAYME, *Das "Sprachrisiko" im deutschen und internationalen Privatrecht*, cit., p. 377. Anche i commentatori dell'AGB-Gesetz hanno tenuto presente lo *Sprachenproblem* nell'analisi delle problematiche indotte dall'uso di condizioni generali di contratto: v. LÖWE VON WESTPHALEN-TRINKNER, *Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen*, Heidelberg,

In primo luogo, infatti, il controllo contenutistico, consentito al giudice dall'*AGB-Gesetz* e volto ad escludere la validità di determinate clausole predisposte particolarmente vessatorie indipendentemente dalla manifestazione di volontà del contraente aderente, protegge sia l'aderente che conosce la lingua in cui sono redatte tali clausole, sia l'aderente che la ignora o la interpreta erroneamente. Inoltre, può costituire un valido strumento di protezione contro le incomprensioni linguistiche anche il controllo volto a verificare la ricorrenza di particolari presupposti per l'inclusione delle condizioni generali nel singolo contratto, indipendentemente dalla vessatorietà o meno del loro contenuto. Infatti il par. 2 dell'*AGB-Gesetz*, nello stabilire che le clausole predisposte diventano parte di un contratto soltanto se l'utilizzatore al momento della conclusione «le indica espressamente all'altra parte» e se «assicura all'altra parte la possibilità di prendere conoscenza in modo congruo del loro contenuto», consente senza dubbio all'interprete di intervenire anche per verificare l'effettiva comprensione del tenore linguistico delle clausole da parte dell'aderente.

Allo stesso scopo può essere utile anche la norma che esclude l'inserimento nel contratto delle c.d. clausole sorpresa (*Überraschende Klauseln*), che il par. 3 *AGB-Gesetz* definisce come quelle clausole che «secondo le circostanze, in particolare secondo l'apparenza esterna del contratto, sono così inconsuete che la controparte dell'utilizzatore non deve tenerne conto». Poiché infatti si ritiene che il carattere «inconsueto» delle clausole predisposte vada valutato non secondo criteri oggettivi, ma tenendo conto piuttosto delle rappresentazioni soggettive e delle aspettative delle parti in ordine al contenuto contrattuale, e poiché risulta quindi decisiva l'evidente discrepanza tra l'orizzonte di conoscenze e di esperienze del contraente aderente ed il contenuto contrattuale, anche l'incomprensione della lingua in cui sono redatte le clausole predisposte può ragionevolmente farsi rientrare tra le speciali circostanze individuali che giustificano l'esclusione delle clausole medesime dal contratto.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, merita di essere osservato che le norme del codice civile sulle condizioni generali di contratto, allorché si tratti di far valere l'inadeguatezza linguistica delle clausole predisposte, mostrano forse una qualche utilità, che legittima la sospensione del severo giudizio altrimenti a ragione riservatogli dagli interpreti. In particolare, sia il requisito della «conoscibilità» da parte del contraente aderente, richiesto dall'art. 1.341, comma 1, c.c. per l'efficacia delle condizioni generali di contratto, sia l'interpretazione contro l'autore della clausola disposta dall'art. 1.370 c.c., secondo cui «le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei

1977, Anhang zu Par. 2, p. 72; ULMER-BRANDNER-HENSEN, *AGB-Kommentar*, Köln, 1978, Anhang zu Par. 2, p. 107 ss.

contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro», possono entrambi considerarsi strumenti idonei a tutelare, se adeguatamente utilizzati, il contraente che aderisce ad un testo predisposto da altri e per giunta espresso in una lingua che non gli è comprensibile.

7. LA LINGUA DELLA DICHIARAZIONE RIPRODUTTIVA

Problemi simili a quelli sollevati nei contratti in serie dal ricorso a clausole unilateralmente predisposte possono sorgere anche nell'ipotesi di un contratto individuale, a cui faccia seguito la c.d. lettera commerciale di conferma, la cui espressione linguistica sia diversa da quella delle precedenti dichiarazioni contrattuali ed ignota al destinatario. Così, nell'esecuzione di un contratto stipulato in lingua tedesca tra un'impresa italiana ed un'impresa tedesca, è sorta controversia in ordine alla efficacia delle condizioni di consegna dell'impresa italiana, redatte in lingua italiana e stampate nella lettera di conferma da questa inviata alla controparte tedesca, in quanto l'impresa destinataria sosteneva di non conoscere la lingua italiana e di non aver potuto pertanto comprenderne il testo.²¹

Nella prassi commerciale accade frequentemente che un contraente provveda a confermare per iscritto a controparte un contratto concluso verbalmente e comunque senza l'osservanza di una particolare forma. Dal punto di vista giuridico, il problema che ne discende è quello della natura e della efficacia da attribuirsi a queste c.d. lettere di conferma o, come pure vengono qualificate, dichiarazioni riproduttive. Generalmente esse, in quanto si riferiscono ad un contratto già perfezionato ed efficace e coincidono esattamente col contenuto di questo, costituiscono un semplice documento probatorio, che non produce effetti giuridici nuovi e diversi rispetto a quelli già derivanti dal contratto confermato. Secondo l'orientamento dottrinale unanime, infatti, «tali documenti sono da considerare come un caso particolare di rinnovazione, ovvero di confessione stragiudiziale (art. 2.735 c.c.), la cui efficacia sta nel far piena prova, contro coloro che li hanno redatti (...)».²²

Ben diverso, e fonte di conseguenze ben più rilevanti, è il caso in cui la dichiarazione di conferma costituisca per espresso accordo delle parti una condizione di efficacia del contenuto contrattuale in essa richiamato, oppure il caso in cui essa contenga modifiche ed integrazioni rispetto

21. Per la fattispecie richiamata nel testo v. OLG *Frankfurt*, 28 aprile 1981, in *IPRa*, 1981, p. 18, con nota di REINHART, *Zum Sprachenproblem im grenzüberschreitenden Handelsverkehr*.

22. Così MESSINEO, «Il contratto in genere», in *Trattato dir. civ. comm.* diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p. 409.

all'accordo originario destinate a produrre effetti giuridici in capo al destinatario. E' evidente infatti che l'eventuale riconoscimento dell'efficacia negoziale modifica il regime della dichiarazione presa in considerazione e, soprattutto, pone il problema del destinatario della dichiarazione medesima e del ruolo della sua volontà nella produzione di effetti che riguardano la sua sfera giuridica.

In questa prospettiva si colloca anche la questione della lingua della lettera di conferma, che la giurisprudenza tedesca, ancora una volta, ha affrontato e risolto attraverso una mediazione ed un bilanciamento degli opposti interessi: «una lettera commerciale di conferma, che contiene modifiche rispetto all'accordo originario, in via di principio deve essere espressa nella stessa lingua, nella quale sono state condotte le trattative. Resta aperta una soluzione eventualmente diversa nel caso in cui il destinatario sia a conoscenza della diversa lingua che viene eventualmente utilizzata».²³

8. PROSPETTIVE DI INQUADRAMENTO NELLA TEORIA GENERALE DEL CONTRATTO

L'analisi delle fattispecie concrete più frequentemente sottoposte all'attenzione dei giudici, se da lato chiarisce e sottolinea la crescente importanza degli aspetti linguistici del contratto, dall'altro rende più viva l'esigenza di una ricostruzione in termini generali e di un inquadramento sistematico dell'uso della lingua nel contratto. Le soluzioni che fanno riferimento alla sistemazione civilistica tradizionale sono molteplici.

Se l'autore della dichiarazione, a causa della lingua utilizzata, incorre nel rischio di una divergenza tra il voluto e il dichiarato, è possibile senza dubbio operare un collegamento con la disciplina dell'errore. Ad essa fa esplicito riferimento la dottrina tedesca, che ritiene «sicuramente adeguata» una soluzione fondata sulle regole dell'annullamento del contratto per errore, previste dall'art. 119, comma 1, BGB,²⁴ ad essa fa riferimento anche la giurisprudenza italiana, che in una sentenza di merito di particolare interesse per la rarità degli interventi in questa materia, sostiene che «(...) la mancanza di conoscenza della lingua straniera, in cui è stipulato un contratto, da parte di uno dei contraenti, da luogo esclusivamente ad un vizio del consenso (errore) e non alla mancanza dello stesso, con la conseguenza che il contratto (o la singola clausola contrattuale) non è nullo, ma solamente annullabile e, pertanto, produttivo di effetti finché non intervenga eventuale sentenza di annullamento».²⁵

23. V. la già citata sentenza OLG *Frankfurt*, 28 aprile 1981, *op. loc. cit.*

24. *Cfr. SCHLECHTRIEM, op. cit.*, p. 138.

25. Trib. Vallo della Lucania, 3 novembre 1987, in *Giur. merito*, 1989, I, p. 44 ss.

Un altro possibile parametro di riferimento, nel caso specifico del destinatario di una dichiarazione altrui che ne fraintende o non ne comprende affatto il tenore a causa della sua espressione linguistica, è costituito dalla disciplina della dichiarazione recettizia in generale. Il requisito della «conoscenza» del destinatario, necessario per l'efficacia di questo genere di dichiarazioni ed espressamente richiamato dall'art. 1334 c.c. per la efficacia degli atti unilaterali, può essere identificato, com'è noto, secondo diversi parametri: è evidente che, quanto più ci si avvicina a richiedere la conoscenza effettiva e concreta del tenore della dichiarazione da parte del destinatario, tanto più lo *Sprachrisiko* tenderà a spostarsi sul dichiarante, il quale, tra le condizioni di conoscibilità della dichiarazione di cui deve farsi carico, dovrà tenere presente anche l'espressione linguistica comprensibile al destinatario. All'interno di questo orientamento sembra collocarsi anche la già citata sentenza della Corte di Cassazione, che, nell'escludere la necessità del ricorso alla lingua italiana per gli atti di natura negoziale, non soltanto opera una importante scelta di fondo, allorché mostra di considerare l'uso della lingua una questione attinente alla efficacia, e non alla validità, degli atti medesimi, ma soprattutto focalizza il problema sulla ricezione, in quanto chiarisce che si tratta «di accertare di volta in volta, ove al riguardo sorga contestazione, se l'atto destinato ad operare nei confronti di altri soggetti sia stato espresso in maniera intelligibile».²⁶

Nonostante la possibile riconduzione agli istituti generali del diritto civile, l'originalità e la specificità delle questioni linguistiche sollevate nello svolgimento delle attività giuridiche private spiegano l'avviarsi del dibattito verso nuove prospettive di soluzione. Così, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, la dottrina tedesca ha individuato nella responsabilità precontrattuale e nei doveri di informazione gravanti sul datore di lavoro un collegamento sistematico più soddisfacente per la soluzione dei problemi linguistici.²⁷ Da tale impostazione emerge a mio avviso una indicazione più generale di estremo interesse, che consente di valutare il ricorso ad una espressione linguistica adeguata come un particolare aspetto dei doveri di informazione che incombono sui soggetti nello svolgimento delle attività preparatorie del contratto e che costituiscono una esplicitazione del principio di buona fede, al quale le parti, in forza dell'art. 1337 c.c., devono ispirarsi «nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto».²⁸

26. Cass., 14 marzo 1987, *cit.*

27. V. in proposito JAYME, *Das «Sprachrisiko» im deutschen und internationalem Privatrecht*, *cit.*, p. 374.

28. Per le considerazioni contenute nel testo v. anche MEMMO, *La lingua nel diritto-Il rischio linguistico nella dichiarazione contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 468.

